



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2022, proposto da Cataldo Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Luzi, Assunta Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Atena Lucana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione della efficacia

- del provvedimento prot. 8290 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “integrazione SCIA SUPERBONUS n. 85/2021 del 24.12.2021 – prot. n. 8228 - Improcedibilità e divieto di prosecuzione”, con il quale il Responsabile dell'Area 1 dell'Ufficio Tecnico comunale ha confermato l'improcedibilità della SCIA n. 85/2021 riguardante la ricostruzione in sito di un fabbricato agricolo (unità

collabente) diruto sito in C/da Colomba di proprietà del ricorrente e vietato la prosecuzione dei lavori;

- del provvedimento prot. n. 8251 del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto “SCIA-SUPERBONUS n. 85/2021 del 24.12.2021 – prot. 8228 – Improcedibilità e archiviazione” con la quale il Responsabile dell'Area 1 dell'Ufficio Tecnico comunale ha ritenuto la SCIA n. 85/2021 riguardante la ricostruzione in sito di un fabbricato agricolo (unità collabente) diruto sito in C/da Colomba di proprietà del ricorrente improcedibile ed evidenziato ulteriori criticità, diffidando il ricorrente a non intraprendere qualsiasi attività di cantiere;
- di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, per quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente;

NONCHE'

- per la condanna dell'amministrazione comunale all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atena Lucana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna i provvedimenti n. 8251 del 27 dicembre 2021 e n. 8290 del 29 dicembre 2021, con cui il Comune di Atena Lucana ha inibito i lavori di cui alla SCIA prot. n. 85/2021, per il recupero edilizio, mediante lavori di ricostruzione in sito, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, di un fabbricato agricolo diruto (unità collabente) da destinare a civile abitazione, sito in contrada Colomba

ed identificato al NCEU al fl. 10, part. 476, per violazione dell'art. 7, comma 8-*bis*, della L.R. n. 19/2009, non essendo comprovate “la consistenza e l'autonomia funzionale”, trattandosi di immobile dotato solo di porzioni di mura perimetrali, privo di copertura e di solai.

A tal riguardo, deduce che: a) la mappa catastale di primo impianto del 1905 “riporta l'edificio con certezza, mostrando anche che il fabbricato è stato utilizzato per le attività di calcolo delle poligonali della mappa come si evince dalla rappresentazione del cerchio riportata su un angolo del fabbricato stesso; b) la mappa catastale e l'ortofoto WEGIS 2021 consentono non solo “di identificare l'edificio nella sua consistenza attuale, ma anche di risalire con indubbia certezza alla precedente consistenza originaria”; c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal ricorrente, attuale proprietario e della precedente proprietaria, sua dante causa, allegate al parere-diffida, dimostrano “una consistenza di superficie in pianta di mq 91, un'altezza alla gronda di 6 m e un volume di 546 mc”; d) le fotografie dello stato attuale dell'edificio, inserite nella CTP pure versata in atti, “mostrano elementi tipologici e costruttivi di un fabbricato rurale in muratura portante in pietra, costituito da un piano terra e da un primo piano a cui si accedeva con una scala a pioli in legno, al piano terra resti di un piano cucina e un camino per la lavorazione dei prodotti agricoli; per la presenza di almeno due piani e di diversi ambienti ricavabili dai vuoti in cui erano collocati gli infissi, è dato ricavare che il fabbricato fosse utilizzato anche come dimora saltuaria o stabile”.

Ciò premesso, l'art. 7, comma 8-*bis*, della L.R. n. 19/2009, così recita: “è consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data dell'1 gennaio 2018, nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto

ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge”.

Orbene, il concetto di “recupero edilizio”, sussumibile nell'alveo della “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui “costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”), presuppone sempre un minimo di preesistenza attualmente edificata, costituita dall'insieme di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035).

Quindi, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, il manufatto interessato dall'intervento di recupero di cui all'art. 7, comma 8-bis deve necessariamente poter essere identificato nei connotati essenziali come identità strutturale, anche in relazione alla sua destinazione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 4 agosto 2021, n. 1881).

Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, atteso che, nella fattispecie concreta, dallo stesso corredo fotografico allegato alla CTP si evince che, allo stato, non sono presenti in situ null'altro che semplici porzioni di muro.

La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

Laura Zoppo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO